



Bruxelles, 27 novembre 2019
(OR. en)

14447/19

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0003(COD)**

**TELECOM 371
COMPET 764
MI 810
DATAPROTECT 288
CONSOM 317
JAI 1240
DIGIT 173
FREMP 172
CYBER 321
CODEC 1674**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14068/19 + COR 1
n. doc. Comm.:	5358/17
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

La presente relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza, fatti salvi specifici punti o altri contributi che interessano singole delegazioni. Descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e presenta un resoconto sullo stato di avanzamento dell'esame della proposta in oggetto. Si inviterà il Consiglio a prendere atto della relazione.

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 gennaio 2017 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (proposta ePrivacy) allo scopo di sostituire la vigente direttiva ePrivacy¹. La proposta rientra fra le azioni previste dalla strategia per il mercato unico digitale² per rafforzare la fiducia e la sicurezza nel mercato unico digitale.
2. L'obiettivo della proposta della Commissione, basata sugli articoli 16 e 114 del TFUE, è garantire la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni nonché la tutela dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche. La proposta contiene disposizioni che garantiscono la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse disposizioni relative alla tutela delle apparecchiature terminali degli utenti, come anche disposizioni sul controllo, da parte degli utenti finali, delle proprie comunicazioni elettroniche. La proposta contiene anche norme in materia di autorità di controllo e applicazione.
3. Il 19 ottobre 2017, in sede di Parlamento europeo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) competente ha adottato la sua relazione unitamente al mandato per l'avvio di negoziati interistituzionali, che è stato confermato da una votazione in plenaria il 26 ottobre 2017. Birgit Sippel (S&D, Germania) è la relatrice del fascicolo.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 5 luglio 2017.

¹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

² Doc. 8672/15.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

5. A livello di Consiglio, la proposta è stata esaminata in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione". Nelle sessioni del 9 giugno³ e 4 dicembre⁴ 2017, dell'8 giugno⁵ e 4 dicembre 2018⁶ e del 7 giugno 2019⁷, il Consiglio TTE ha preso atto dei progressi compiuti durante le presidenze, rispettivamente, maltese, estone, bulgara, austriaca e rumena. I ministri hanno inoltre tenuto un dibattito orientativo e uno scambio di opinioni sulla proposta in occasione rispettivamente dei Consigli TTE dell'8 giugno e del 4 dicembre 2018, in particolare sulle seguenti questioni: il nesso tra la tutela dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, la necessità di disporre di norme flessibili in materia di protezione della vita privata adeguate alle esigenze future, che tengano conto dei più recenti sviluppi in settori quali le comunicazioni da macchina a macchina o l'Internet delle cose, l'esigenza di affrontare la questione delle immagini di minori online, la questione della conservazione dei dati e le autorità di controllo.

Durante la presidenza finlandese, il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha esaminato la proposta in dieci occasioni e la presidenza ha elaborato una serie di nuovi testi di compromesso⁸. La discussione in sede di Gruppo si è rivelata difficoltosa e ha evidenziato opinioni e priorità diverse fra gli Stati membri su svariati aspetti della proposta. Di conseguenza, la presidenza ha lavorato alacremente per trovare soluzioni di compromesso che andassero incontro alle varie preoccupazioni espresse dalle delegazioni, al fine di trovare il giusto equilibrio nel testo. I principali elementi discussi in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" nel secondo semestre del 2019 sono illustrati di seguito.

³ Doc. 9324/17.

⁴ Doc. 14374/17 + COR 1.

⁵ Doc. 9079/18 + COR 1.

⁶ Doc. 14991/18 + COR 1.

⁷ Doc. 9351/19 + COR 1.

⁸ Docc. 11001/19, 11291/19, 12293/19, 12633/19, 13080/19, 13632/19, 13808/19, 14054/19.

6. Una questione importante discussa in modo approfondito in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" riguarda il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche ai fini della prevenzione di immagini di abusi sui minori. Anche se l'ipotesi di affrontare tale questione a livello di UE godeva di sostegno, le delegazioni avevano opinioni divergenti in merito all'opportunità di procedere in tal senso nella proposta ePrivacy, e alle modalità con cui procedere. Sono state analizzate diverse opzioni:

a) affrontare la questione in un atto giuridico distinto nel contesto dell'articolo 11 sulle restrizioni;

b) una soluzione temporanea che escluderebbe tale trattamento dal regolamento sull'ePrivacy fino all'entrata in vigore di una specifica normativa dell'UE sulla questione;

c) una soluzione mirata che preveda una motivazione permanente per tale trattamento e comprenda, nel contempo, garanzie adeguate per inquadrare tale trattamento.

Considerata la gravità della questione, la presidenza ha infine deciso di includere una soluzione permanente nel nuovo articolo 6 quinquies.

In tale contesto, un certo numero di delegazioni ritiene inoltre che nel quadro del regolamento ePrivacy dovrebbe essere consentito anche il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche ai fini della prevenzione di altri reati gravi, in particolare il terrorismo.

7. Per quanto riguarda la tutela delle informazioni nelle apparecchiature terminali (articolo 8), le discussioni hanno riguardato principalmente la questione dell'accesso condizionato ai contenuti di siti web e la necessità di non compromettere i modelli commerciali esistenti rispettando nel contempo le pertinenti condizioni stabilite nel regolamento generale sulla protezione dei dati. La presidenza ha lavorato ulteriormente al testo del considerando concernente la vera scelta dell'utente finale (considerando 20) oltre che al testo che fornisce chiarimenti in merito ai servizi della società dell'informazione finanziati mediante pubblicità (considerando 21).
8. La presidenza si è impegnata considerevolmente per chiarire l'ambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti finali o di terzi abilitati dopo il ricevimento, o all'atto del ricevimento per garantire la sicurezza della rete e dei sistemi informativi dell'utente finale. La presidenza ha inoltre inserito nei considerando un testo che chiarisce il concetto di terzi.

A tale riguardo, per quanto concerne il trattamento di dati delle comunicazioni elettroniche da parte di fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, la presidenza ha proposto una modifica che consentirebbe tale trattamento, se necessario alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Il vantaggio di questa soluzione è che il termine "servizio di comunicazione elettronica" è definito chiaramente nel codice delle comunicazioni elettroniche e potrebbe, al contempo, essere considerata una motivazione più flessibile per il trattamento rispetto alla mera trasmissione della comunicazione. Vi rientrerebbe anche la conservazione dei messaggi, se necessaria al servizio.

9. Sebbene la questione della conservazione dei dati sia discussa principalmente in un'altra formazione del Consiglio (Amici della presidenza - conservazione dei dati, nell'ambito del Consiglio "Giustizia e affari interni"), le delegazioni hanno costantemente sottolineato la necessità di garantire che l'approccio adottato nel regolamento ePrivacy non incida negativamente su eventuali soluzioni che si possano infine trovare riguardo alla conservazione dei dati. Dato che molte delegazioni ritenevano che non fosse sufficiente affidarsi esclusivamente al meccanismo di cui all'articolo 11, la presidenza ha introdotto modifiche in tal senso anche nelle relative disposizioni (articoli 2, 6 e 7).

10. Le delegazioni sostengono la flessibilità accordata alle autorità di controllo introdotta nel testo durante le presidenze precedenti, ma diverse delegazioni hanno espresso preoccupazioni in merito alla cooperazione tra varie autorità coinvolte (in particolare le autorità preposte alla protezione dei dati e le autorità nazionali di regolamentazione) e per quanto riguarda il ruolo e il coinvolgimento del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Ciò vale in particolare tenuto conto della necessità di rispettare le norme relative alla composizione e al funzionamento dell'EDPB in conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati. La presidenza ha proposto di includere l'obbligo che l'EDPB consulti le autorità di controllo (che non sono autorità preposte alla protezione dei dati) prima di esercitare i propri compiti a norma del regolamento ePrivacy.
11. Le delegazioni hanno altresì sollevato preoccupazioni in merito alle modalità di interazione tra la proposta ePrivacy e le nuove tecnologie, in particolare nel contesto dei servizi M2M (da macchina a macchina) e dell'Internet delle cose. La presidenza ha pertanto introdotto ulteriori chiarimenti nei rispettivi considerando, in particolare i considerando 12 e 21, che elaborano il concetto di consenso in tali casi e chiariscono in quali situazioni a tali servizi si applicherebbero le norme in materia di ePrivacy.

III. CONCLUSIONE

12. Sulla base delle discussioni in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" illustrate più sopra, la presidenza ha presentato al Comitato dei Rappresentanti permanenti un testo di compromesso⁹ al fine di proporre al Consiglio TTE del 3 dicembre 2019 di adottare un orientamento generale. Tuttavia, in sede di Comitato l'orientamento generale non ha ricevuto un sostegno sufficiente. Si invita pertanto il Consiglio TTE a prendere atto della presente relazione sullo stato dei lavori.

⁹ Doc. 14068/19 + COR 1.